Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 194

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 24 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 3ª e 4ª seduta pubblica per giovedì 29 luglio 1976 con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

ALLE ORE 9,30

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1976, n. 406, concernente corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania. (3).

2. Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454, concernente modificazioni alla legge 16 luglio 1972, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia. (14).

3. Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, concernente il funzionamento dei servizi doganali. (15).

4. Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile. (17).

ALLE ORE 16

I. *Votazione per la nomina dei membri effettivi e supplenti della Commissione inquirente per i procedimenti d'accusa.*

II. *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

1. Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1976, n. 406, concernente corsi straordinari di addestramento per il personale paramedico della regione Campania. (3).
2. Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 454, concernente modificazioni alla legge 16 luglio 1972, n. 329, sulla disciplina igienica della produzione e del commercio della birra in Italia. (14).
3. Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, concernente il funzionamento dei servizi doganali. (15).
4. Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile. (17).

(8753)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1976, n. **501.**

Autorizzazione alla cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza ad acquistare un immobile.

N. 501. Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Potenza viene autorizzata ad acquistare dall'impresa F.lli Tolla, al prezzo di L. 19.900.000, l'immobile costituito da un appartamento sito in Potenza, via della Pineta, al piano secondo del fabbricato costruito su un terreno censito in catasto al f. 47, part. 144/*e* e f. 105, part. 1551/1-*d*, da destinare a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 80

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1976, n. **502.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della unione delle parrocchie della SS. Annunziata e di S. Silvestro, in Castiglione in Teverina.

N. 502. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'amministratore apostolico di Bagnoregio 22 gennaio 1975, integrato con dichiarazione 19 giugno stesso anno, relativo all'unione perpetua *aeque principaliter* delle parrocchie della SS. Annunziata, in frazione Vaiano del comune di Castiglione in Teverina (Viterbo), e di S. Silvestro, in frazione Sermugnano dello stesso comune.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1976
Atti di Governo, registro n. 7, *foglio n.* 73

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1976.

Classificazione tra le provinciali di due strade in provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Ritenuto che il consorzio di bonifica del bacino dell'alto e medio Belice, con sede in Palermo, ha chiesto ai sensi della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la classificazione fra le comunali delle seguenti strade di bonifica site in territorio del comune di Monreale:

1) Sparacia-Castellana-Borgo Schirò, dalla provinciale Sancipirello-Corleone alla provinciale Ponte Pernice-Roccamena, per una lunghezza di km 8+660;

2) casa cantoniera Malvello-S. Leo, dalla provinciale Roccamena-Portella di Poira alla provinciale Fondo Valle n. 2 del Belice Grande per una lunghezza di km 4+520;

Ritenuto che il comune di Monreale più volte sollecitato non ha provveduto a pronunciarsi al riguardo;

Visto il voto 21 luglio 1970, n. 914, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che le due strade di bonifica in argomento non possiedono i requisiti per essere classificate comunali mentre presentano quelli per essere classificate tra le strade provinciali;

Vista la nota 19 dicembre 1970, n. 3452, con la quale questo Ministero ha dato comunicazione all'amministrazione provinciale di Palermo del citato voto n. 914 del Consiglio superiore, invitandola ad uniformarsi o meno al parere stesso;

Vista la deliberazione 28 gennaio 1975, n. 000/3/3 *c*, con la quale l'amministrazione provinciale di Palermo ha riconosciuto che le due strade possiedono i requisiti per essere classificate tra le provinciali;

Visto il voto 13 gennaio 1976, n. 824/75, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici, richiamando il proprio precedente voto 21 luglio 1970, n. 914, ha espresso parere favorevole alla provincializzazione delle strade di che trattasi;

Ritenuto che le strade in parola possono, pertanto, essere classificate tra le provinciali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 10 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, le seguenti strade di bonifica:

1) « Sparacia-Castellana-Borgo Schirò »;

2) « casa cantoniera Malvello-S. Leo »,

di cui alle premesse della lunghezza complessiva di km 13+180 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente all'ente cessionario) sono classificate provinciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 giugno 1976

Il Ministro: GULLOTTI

(8124)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare cooperativa agricola & commerciale, società cooperativa a responsabilità limitata, in Torremaggiore, a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio nel territorio del comune di Torremaggiore.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare cooperativa agricola & commerciale, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia);

Vista la deliberazione di massima assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio in data 9 agosto 1962;

Decreta:

La Banca popolare cooperativa agricola & commerciale, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Torremaggiore (Foggia), è autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1509, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio del comune di Torremaggiore, in provincia di Foggia.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione potrà essere revocata con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora essa non abbia dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare cooperativa agricola & commerciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7837)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Autorizzazione alla Banca popolare di Spoleto, società cooperativa a responsabilità limitata, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio all'intero territorio della regione Umbria.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Capo del Governo 25 settembre 1936, nonchè i propri decreti 14 agosto 1956, 11 agosto 1958, 5 novembre 1962 e 24 settembre 1971, con i quali la Banca popolare di Spoleto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spoleto (Perugia), è stata autorizzata a compiere, nelle località in essi indicate, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca stessa;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle funzioni attribuitele dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato le particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale di cui alla citata delibera del 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Spoleto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Spoleto (Perugia), con i decreti di che in premessa, è estesa all'intero territorio della regione Umbria.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quelle citate in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Spoleto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(7897)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1976.

Sostituzione di un sindaco supplente della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1421, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alla cooperazione, con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Visto l'art. 39 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, a termine del quale l'Istituto

di credito delle casse rurali ed artigiane è stato ammesso a partecipare al fondo di dotazione della sezione in parola;

Visto l'art. 16 del vigente statuto della predetta sezione relativo alla composizione ed alle modalità di nomina dei componenti il collegio sindacale;

Visto il decreto 27 aprile 1973, con cui sono stati nominati gli attuali componenti il collegio sindacale della sezione in questione, tra i quali, quale membro supplente, il dott. Italo Venza;

Vista la nota con la quale il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha designato il dott. Amedeo Zampieri, in sostituzione del sopracitato dott. Venza, deceduto;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione predetta;

Decretano:

Il dott. Amedeo Zampieri è nominato, su designazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sindaco supplente della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, in sostituzione del dott. Italo Venza, deceduto.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri componenti nominati con il decreto 27 aprile 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8570)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Autorizzazione alla società « Studio C.E.D.A. S.r.l. - Società di revisione », in Cittadella, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Studio C.E.D.A. S.r.l. - Società di revisione », con sede in Cittadella (Padova), diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Studio C.E.D.A. S.r.l. - Società di revisione », con sede in Cittadella (Padova), è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(8129)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1976.

Autorizzazione alla società « S.E.R.C.A. - Studio e revisioni contabili e aziendali S.n.c. di Brondi dott. Carlo e dott. Giovanni », in Brescia, ad esercitare attività di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società «S.E.R.C.A. - Studio e revisioni contabili e aziendali S.n.c. di Brondi dott. Carlo e dott. Giovanni », con sede in Brescia, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione allo esercizio di attività di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « S.E.R.C.A. - Studio e revisioni contabili e aziendali S.n.c. di Brondi dott. Carlo e dott. Giovanni », con sede in Brescia, è autorizzata all'esercizio di attività di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1976

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(8130)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Ricostituzione del comitato esecutivo della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro, in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

E

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1974, n. 1419, concernente l'istituzione presso la Banca nazionale del lavoro di una sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie con personalità giuridica propria e sede in Roma;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 292, la quale stabilisce, tra l'altro, che la predetta sezione assume la denominazione di sezione speciale per il credito industriale;

Visti gli articoli 7 e 8 del vigente statuto della sezione in parola, relativi alla composizione ed alle modalità di nomina del comitato esecutivo;

Visti i decreti interministeriali 27 aprile 1973, 18 gennaio 1974 e 25 febbraio 1974, con i quali sono stati nominati gli attuali componenti il comitato esecutivo della sezione di che trattasi;

Considerato che occorre provvedere al rinnovo dei componenti il citato organo;

Decretano:

Sono nominati componenti il comitato esecutivo della sezione speciale per il credito industriale della Banca nazionale del lavoro, i signori:

Ventriglia prof. Ferdinando e Piemontese dottore Oreste, rispettivamente direttore generale e dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Cerabino comm. Savino Mario e Cerallo dott. Mario, dirigenti superiori, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

D'Aniello dott. Felice, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero della marina mercantile;

Addario avv. Tommaso, in rappresentanza dell'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

Lafranconi dott. Natale, in rappresentanza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Bartolo prof. Giuseppe, in rappresentanza dell'Istituto nazionale delle assicurazioni.

I predetti rimarranno in carica per il periodo previsto dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8267)

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1976.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Alfieri Maserati, in Modena.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Officine Alfieri Maserati di Modena, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Officine Alfieri Maserati di Modena.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° marzo 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 giugno 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(8628)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1976.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e di due clausole modificative di condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione di analoghe in vigore, e di due clausole modificative di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, e due clausole modificative delle condizioni di polizza, presentate dalla Società per azioni Riunione adriatica di sicurtà, con sede in Milano:

tariffa VIII/cu Index, relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita, a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso, da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 8262 del 23 giugno 1973 e n. 8885 del 30 aprile 1974);

tariffa IIIa, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 3725 del 18 marzo 1960 e n. 3809 del 26 luglio 1960);

tariffa IIIu, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con i decreti ministeriali n. 3725 del 18 marzo 1960 e n. 3809 del 26 luglio 1960);

tariffa IIIae, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIue, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale crescente del 5% in progressione geometrica dal secondo anno di assicurazione e pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIad, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 3957 del 24 gennaio 1961);

tariffa IIIud, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 3957 del 24 gennaio 1961);

tariffa IIIud/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente mensilmente di 1/12n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

tariffa IIIcad/m, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, se questa avviene entro un determinato periodo di tempo, da utilizzare per forme collettive o in abbinamento ad altre tariffe escluse le temporanee per il caso di morte.

Roma, addì 14 giugno 1976

p. *Il Ministro*: CRISTOFORI

(7956)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Nomina di due sindaci effettivi e di un sindaco supplente del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante norme per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445, recante la costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie;

Vista la legge 31 luglio 1957, n. 742, con la quale è stato costituito l'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine a favore delle medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di Udine;

Vista la legge 23 gennaio 1970, n. 8, con cui, tra l'altro, è stata modificata la denominazione dell'Istituto;

Visto l'art. 20 del vigente statuto relativo alla composizione e alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'Istituto predetto;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di tre componenti il collegio sindacale del citato Istituto per il prossimo triennio;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Sono nominati membri del collegio sindacale del Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia i seguenti signori:

Rossitto dott. Vincenzo, sindaco effettivo con funzioni di presidente;

Buffa dott. Andrea, sindaco effettivo.

E' nominato sindaco supplente il dott. Salvatore Italo Vitale.

I predetti dureranno in carica per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8266)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Revoca del decreto ministeriale 12 ottobre 1973 concernente incameramento a favore dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Acciai Calcagno S.a.s., in Cologno Monzese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 22 novembre 1973, concernente l'incameramento a favore dello erario dello Stato della fidejussione prestata dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Monza per conto della ditta Acciai Calcagno S.a.s., con sede in Cologno Monzese, pari al 5 % del controvalore di D.M. 51.694,75 di cui al mod. *B*-Import n. 2733573 rilasciato in data 3 ottobre 1968;

Considerato che l'Ufficio italiano dei cambi con successiva nota n. 986137 del 21 novembre 1974 ha fornito l'esito degli accertamenti svolti in merito al pagamento anticipato di cui al mod. *B*-Import sopra citato ed in particolare al fatto che tale modulo è risultato erroneamente compilato e l'operazione a fronte della quale si sarebbe dovuto operare l'incameramento si è perfezionata a fronte del mod. *A*-Import PS n. 3974515 del 12 luglio 1968, scaricato doganalmente il 15 luglio 1968;

Preso atto pertanto che non sussiste questione di imputabilità alla ditta, in quanto non sussiste ritardo nell'importazione;

Decreta:

Art. 1.

Il decreto ministeriale del 12 ottobre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 22 novembre 1973 concernente l'incameramento in favore dell'erario dello Stato della fidejussione prestata dalla Banca nazionale dell'agricoltura di Monza per conto della ditta Acciai Calcagno S.a.s. ora cessata, già con sede in Cologno Monzese, nella misura del 5 % di D.M. 51.614,75 è revocato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(8411)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio, in Carpi.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con lo estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Visto il proprio decreto del 29 novembre 1975 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 337 del 23 dicembre 1975, con cui si è disposto l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio di Carpi mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5 % di $ 55.856,71;

Considerate le risultanze del supplemento di istruttoria svolta su istanza di parte dall'Ufficio italiano dei cambi dalle quali emerge la opportunità delle seguenti modifiche del citato decreto ministeriale 29 novembre 1975:

ragione sociale della ditta che appare nel titolo del decreto: Orlandi Italo & Figlio (anziché Orlando Italo & Figlio) di Carpi (Modena);

il pagamento anticipato effettuato dalla ditta Orlandi Italo & Figlio di cui al mod. *B*-Import n. 2811866 del 1° marzo 1973 è di $ 106.426,96 (anziché $ 55.876,71);

il valore complessivo delle importazioni avvenute entro i termini a fronte del pagamento anticipato di cui al mod. *B*-Import n. 2811866 è di $ 50.687 (anziché $ 47.606,65) mentre il valore delle merci importate con ritardi di due e nove mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario è di $ 55.739,96 (anziché $ 55.856,71);

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Orlandi Italo & Figlio mediante fidejussione della Banca del Monte di Bologna e Ravenna nella misura del 5 % di $ 55.739,96 (anziché $ 55.856,71) di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 giugno 1976

Il Ministro: DE MITA

(8412)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attrbuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Italseit di Milano, ha effettuato un pagamento anticipato di $ 200.000 di cui al mod. *B*-Import n. 3788782 rilasciato in data 27 marzo 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Milano, per l'importazione di filati di cotone di origine Pakistan e provenienza Pakistan;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta — limitatamente all'importo di $ 100.000 — è stata accettata dalla dogana di Trieste, rispettivamente in data 12 ottobre 1974, per $ 11.000 e in data 13 novembre 1974 per $ 89.000, con un ritardo, quindi di giorni centonove e giorni centoquarantuno rispetto alla scadenza dell'impegno in questione ed il residuo per $ 100.000 relativo a merce rivenduta in transito è oggetto di altro provvedimento;

Viste le risultante dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 987380 del 16 gennaio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 21 luglio 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto connessi con il difficile assorbimento della merce sul mercato interno e ad una differenza di qualità, peraltro non documentata, riscontrata a carico della merce importata, motivazioni quindi di carattere esclusivamente commerciale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Italseit di Milano, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Milano, nella misura del 5 % di $ 200.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato;

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(8426)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che disciplina l'adeguamento delle pensioni dovute dal Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica n. 1350 del 22 gennaio 1976;

Constatato che l'indice medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (già indice medio annuo del costo della vita) relativo all'anno 1975 è risultato pari a 171,3, con una variazione in aumento del 17,2 per cento rispetto a quello dell'anno 1974, pari a 146,2, che ha determinato la precedente variazione delle pensioni erogate dal Fondo anzidetto;

Considerato che si sono verificate le condizioni previste dall'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, per procedere, con effetto dal 1° gennaio 1976, ad un ulteriore adeguamento delle pensioni poste a carico del suddetto Fondo di previdenza in misura pari alla corrispondente variazione percentuale subita dall'indice anzidetto;

Considerato che per far fronte all'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, il cui valore capitale è stato valutato in circa 5,1 miliardi di lire, non è necessario disporre l'aumento dell'aliquota contributiva in quanto tale onere trova copertura nelle disponibilità della gestione che presenta, secondo i dati del bilancio preventivo dell'anno 1976, un avanzo di esercizio di circa 4 miliardi di lire ed un avanzo patrimoniale di oltre 48 miliardi di lire;

Sentito il comitato di vigilanza di cui all'art. 6 della legge 13 luglio 1965, n. 859, che ha espresso il proprio parere con deliberazione assunta nella seduta del 15 marzo 1976;

Decreta:

Art. 1.

Le pensioni poste a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, aventi decorrenza anteriore al 1° luglio 1975 ed in corso di godimento alla data del 1° gennaio 1976, sono aumentate, a decorrere dalla stessa data, nella misura del 17,2 per cento del loro ammontare.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si farà fronte mediante le disponibilità della gestione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
TOROS

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

(8537)

DECRETO MINISTERIALE 6 luglio 1976.

Autorizzazione alla S.p.a. La Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni, in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della Società per azioni La Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni, con sede in Roma, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla domanda stessa e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli corrispondenti alle tariffe, varianti tariffarie e condizioni di polizza stabilite con i decreti ministeriali 30 dicembre 1975 e 3 marzo 1976;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La Società per azioni La Prudential - Compagnia italo-britannica di assicurazioni, con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, malattie, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, la società richiedente applicherà per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che intende garantire le tariffe, le varianti tariffarie e le condizioni di polizza stabilite con i decreti ministeriali 30 dicembre 1975 e 3 marzo 1976.

Roma, addì 6 luglio 1976

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(8428)

DECRETO MINISTERIALE 8 luglio 1976.

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 16 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, recante norme per la navigazione da diporto;

Visto il decreto ministeriale 3 giugno 1972;

Ritenuta la necessità di stabilire, in attesa che venga emanato il regolamento di esecuzione alla legge citata, le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni e navi da diporto;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento delle imbarcazioni e navi da diporto contenute nell'allegato che fa parte integrante del presente decreto nonchè i modelli di autorizzazione allegati.

Art. 2.

Il presente decreto abroga il decreto 3 giugno 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 novembre 1972, n. 286.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 luglio 1976

Il Ministro per la marina mercantile
GIOIA

Il Ministro per i trasporti
MARTINELLI

MODALITA' PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DI PROVA, DIMOSTRATIVA E DI TRASFERIMENTO DELLE IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO.

1. — DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto si intende per:

a) « navigazione temporanea di prova » quella effettuata allo scopo di verificare l'efficienza di scafi o motori;

b) « navigazione temporanea dimostrativa » quella effettuata per la presentazione di imbarcazioni o navi al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;

c) « navigazione temporanea di trasferimento » quella effettuata per portare imbarcazioni o navi da un luogo ad un altro.

2. — DOMANDE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

2.1. I cantieri navali, i costruttori di motori marini e le aziende di vendita che intendano far compiere navigazioni di prova, dimostrativa o di trasferimento alle proprie imbarcazioni e navi, non ancora abilitate e non ancora munite dei prescritti documenti, debbono presentare domanda all'ufficio circondariale marittimo per la navigazione in acque interne ed in acque marittime entro od oltre sei miglia dalla costa o all'ufficio della motorizzazione civile per la navigazione in acque interne od in acque marittime entro sei miglia dalla costa.

2.2. Per ciascun tipo di autorizzazione deve essere inoltrata apposita domanda. L'autorizzazione è rilasciata separatamente per ciascun tipo di navigazione.

2.3. Alla domanda in carta da bollo devono essere allegati i seguenti documenti:

a) la copia della polizza di assicurazione;

b) il certificato d'iscrizione alla camera di commercio dalla quale risulti la specifica attività di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di aziende di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto;

c) una dichiarazione dalla quale risulti che la ditta interessata ha predisposto le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salvaguardia delle persone imbarcate;

d) la ricevuta del versamento della tassa di circolazione.

3. — CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

3.1. Nell'autorizzazione alla navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento debbono essere indicati:

a) la ditta autorizzata;

b) le zone o i percorsi in cui si può effettuare la navigazione temporanea;

c) la distanza massima dalla costa da tenere durante la navigazione oppure l'esplicita indicazione che la navigazione stessa si può effettuare senza limiti. In ogni caso la navigazione deve essere effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione e nei limiti consentiti dalle caratteristiche dell'unità.

3.2. L'autorizzazione non può avere durata superiore ad un anno ed è revocabile a giudizio dell'autorità competente.

3.3. Le autorità competenti annotano, su di un registro, in ordine cronologico, gli estremi delle autorizzazioni rilasciate.

3.4. L'autorità che rilascia l'autorizzazione può stabilire ulteriori condizioni come ad esempio lo svolgimento della navigazione in ore diurne e simili.

4. — SIGLA PROVVISORIA

La sigla provvisoria, costituita dalla sigla dell'ufficio che rilascia l'autorizzazione, dal numero progressivo dell'autorizzazione e dalla scritta « provvisoria », deve essere riportata su due tabelle da apporre su ciascun fianco delle costruzioni da diporto. I caratteri debbono essere neri su fondo bianco ed avere le dimensioni previste per le sigle definitive stabilite rispettivamente dal Ministero della marina mercantile e dal Ministero dei trasporti.

5. — CONDIZIONI DA OSSERVARE PER LA NAVIGAZIONE TEMPORANEA DI PROVA, DIMOSTRATIVA O DI TRASFERIMENTO

5.1. L'unità che effettua la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento deve essere munita della autorizzazione e comandata o condotta da persone abilitate e dipendenti della ditta autorizzata.

5.2. La navigazione temporanea di prova o di trasferimento deve essere effettuata senza passeggeri.

5.3. Fermo restando quanto stabilito dal precedente punto 5.1, durante la navigazione temporanea dimostrativa le persone imbarcate non debbono essere in numero superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità, sotto la responsabilità della ditta intestataria dell'autorizzazione.

5.4. Le unità che effettuano la navigazione temporanea di prova, dimostrativa o di trasferimento debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione, e per garantire la sicurezza delle persone imbarcate, sotto la responsabilità della ditta intestataria dell'autorizzazione.

MOD. . . . .

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DIREZIONE GENERALE DEL NAVIGLIO

(1) . . . .
. . . .

AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA DI PROVA, DIMOSTRATIVA O DI TRASFERIMENTO DELLE IMBARCAZIONI O DELLE NAVI DA DIPORTO

N° . . . .

Il (2) . . . .
. . . .

Autorizza

(3) . . . .
. . . .
. . . .
. . . .

con sede in . . . .

via/piazza . . . . n. . . . . . .

ad effettuare, sotto la propria responsabilità e nei limiti consentiti dalle caratteristiche della imbarcazione o nave da diporto,

navigazione temporanea (4) . . . .

a decorrere dal . . . .

nella zona/lungo il percorso (5) . . . .
. . . .

entro/oltre (5) . . . . miglia dalla costa.

Condizioni particolari . . . .
. . . .
. . . .

Su ciascun fianco dell'imbarcazione o nave da diporto deve essere applicata la targa provvisoria recante la sigla . . . . . . il numero . . . . e la dicitura « provvisoria ».

L'imbarcazione o nave da diporto deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dalla ditta intestataria dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida sino al . . . .

Data . . . .

Timbro
dell'ufficio

Firma . . . .

---

(1) Timbro lineare dell'ufficio.

(2) Capo dell'ufficio.

(3) Denominazione del cantiere o del costruttore di motori marini o dell'azienda di vendita.

(4) Di prova, dimostrativa o di trasferimento.

(5) Cancellare la dizione che non interessa.

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

(1) . . . .

AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE TEMPORANEA DI PROVA, DIMOSTRATIVA O DI TRASFERIMENTO DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO.

N° . . . .

Il (2) . . . .

Autorizza

(3) . . . .

con sede in . . . .
via/piazza . . . . n. . .
ad effettuare, sotto la propria responsabilità e nei limiti consentiti dalle caratteristiche della imbarcazione da diporto, navigazione temporanea (4) . . . .
a decorrere dal . . . .
nella zona/lungo il percorso (5) . . . .
entro . . . miglia dalla costa.

Condizioni particolari . . . .

Su ciascun fianco dell'imbarcazione da diporto deve essere applicata la targa provvisoria recante la sigla . . . .
il numero . . . . e la dicitura « provvisoria ».

L'imbarcazione da diporto deve essere comandata o condotta da persona abilitata e dipendente dalla ditta intestataria dell'autorizzazione.

La presente autorizzazione deve essere tenuta a bordo ed è valida sino al . . . .

Data . . . .

Timbro dell'ufficio

Firma . . . . .

(1) Timbro lineare dell'ufficio.
(2) Capo dell'ufficio.
(3) Denominazione del cantiere o del costruttore di motori marini o dell'azienda di vendita.
(4) Di prova, dimostrativa o di trasferimento.
(5) Cancellare la dizione che non interessa.

(8505)

DECRETO MINISTERIALE 13 luglio 1976.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XIV Dimostrazioni di macchine impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione e conservazione di foraggi », in Dominio di Bagnoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XIV Dimostrazioni di macchine impianti ed attrezzature per la raccolta, lavorazione e conservazione di foraggi » che avrà luogo a Dominio di Bagnoli (Padova) il 9 settembre 1976 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 13 luglio 1976

p. *Il Ministro*: CARENINI

(8580)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1976.

Proroga dei termini fissati dal decreto ministeriale 30 dicembre 1975, concernente l'utilizzazione degli apparecchi radioelettrici portatili di debole potenza.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto l'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni di Ginevra (Unione internazionale delle telecomunicazioni - 1968) con il quale viene stabilita, all'art. 5, sezione IV, la ripartizione delle frequenze in ambito mondiale;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 30 aprile 1974, sulla utilizzazione degli apparecchi radioelettrici di debole potenza di tipo portatile, per gli scopi di cui all'art. 334 del codice postale e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 20 novembre 1974;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 22 marzo 1975;

Visto il decreto ministeriale 30 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1976;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine di cui al citato decreto ministeriale 30 dicembre 1975;

Decreta:

Articolo unico

Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 23 ottobre 1974, il termine previsto dal decreto ministeriale 30 dicembre 1975 è prorogato al 31 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 luglio 1976

Il Ministro: ORLANDO

(8721)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di farmacia dell'Università di Ferrara (cattedra di farmacologia e farmacognosia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di farmacia dell'Università di Ferrara è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di farmacologia e farmacognosia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8571)

Vacanza di un posto di assistente ordinario presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino (cattedra di storia della filosofia).

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 3, quindicesimo comma, del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766 e dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Torino è vacante un posto di assistente ordinario (cattedra di storia della filosofia) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di assistente ordinario anzidetto, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8572)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 385, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 6 giugno 1975, n. 5/73, il ricorso straordinario proposto dal sig. Surano Antonio, aiutante tecnico nell'istituto tecnico industriale « Fermi » di Lecce e invalido del lavoro per causa di servizio, avverso il decreto ministeriale di nomina in ruolo, nella parte concernente la decorrenza del collocamento in ruolo dal 18 novembre 1969.

(8553)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 378, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione prima del 4 luglio 1975, n. 693/73, il ricorso straordinario proposto dalla sig.ra Sebastiani Maria Paola nata Graziani, applicata di segreteria, avverso il decreto ministeriale 22 agosto 1970, di collocamento nel ruolo ordinario della carriera esecutiva degli istituti tecnici e professionali, a decorrere dal 1° luglio 1968.

(8554)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 68, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 27 febbraio 1970 dal prof. Alfredo Bosco, avverso le graduatorie dei comandi di matematica e fisica nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado del provveditorato agli studi di Lecce.

(8357)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 333, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal prof. Cosimo Privato, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione n. 462 adottata in data 2 febbraio 1973 dalla commissione ricorsi di cui all'art. 11 della legge 13 giugno 1969, n. 282, operante presso il provveditorato agli studi di Agrigento.

(8354)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 29 maggio 1976, registro n. 41 Istruzione, foglio n. 235, è stato respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla prof ssa Vincenza Monaco Castellenti, insegnante non di ruolo, avverso la decisione adottata il 19 aprile 1972 dall'ufficio speciale assunzione in ruolo di idonei e abilitati operante presso il Ministero della pubblica istruzione.

(8355)

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 334, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalla prof.ssa Lidia Setzu Onnis, insegnante non di ruolo di educazione fisica, avverso la decisione 14 febbraio 1972, n. 294/72, della divisione I dell'Ispettorato per l'educazione fisica e sportiva.

(8356)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 43 Istruzione, foglio n. 143, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 24 aprile 1972 dalla prof.ssa Piovesana Rachello M. Luisa per l'annullamento della decisione 9 marzo 1972, n. 40779, del provveditore agli studi di Treviso concernente la reiezione del ricorso gerarchico, avverso la qualifica di « valente » per l'anno scolastico 1970-71 assegnatale dal preside del liceo classico « Canova » di Treviso.

(8358)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 43 Istruzione, foglio n. 142, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 13 giugno 1972 dalla prof.ssa Piovesana Rachello M. Luisa per l'annullamento della decisione 9 marzo 1972, n. 36444, del provveditore agli studi di Treviso circa la reiezione del ricorso gerarchico, avverso la qualifica di « valente » per l'anno scolastico 1970-71 assegnatale dal preside dell'istituto magistrale « Duca degli Abruzzi » di Treviso.

(8359)

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 43 Istruzione, foglio n. 140, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 10 luglio 1969 dalla prof.ssa Giuseppina Pisciotta, avverso la decisione del provveditore agli studi di Agrigento 13 febbraio 1969, n. 822/1314, con la quale è stato negato alla ricorrente il trattamento economico di cattedra per l'insegnamento prestato nell'anno scolastico 1966-67 come supplente annuale di italiano e latino per 16 ore nel liceo classico di Agrigento.

(8360)

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 384, è stato respinto, su conforme parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione prima del 14 febbraio 1975, n. 2150/72, il ricorso straordinario proposto dal prof. Iacono Francesco, ordinario di lingua e letteratura inglese, avverso la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, a ottanta posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri, indetto con decreto ministeriale 5 settembre 1966, pubblicata in data 31 dicembre 1970.

(8517)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Kerfex-Nebel dell'impresa Agrochimica S.r.l.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Kerfex-Nebel concessa all'impresa Agrochimica S.r.l. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8443)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Fostox E 50 dell'impresa Siapa S.p.a.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1976 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Fostox E 50 concessa all'impresa Siapa S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(8444)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 9

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5104 Mod. 25/A. — Data: 30 ottobre 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Minotti Silverio, nato a Frosinone il 6 novembre 1904. — Titoli del debito pubblico: al portatore 7. — Capitale: L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(7080)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 137

Corso dei cambi del 21 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	835,90	835,90	836,50	835,90	835,85	835,88	836,10	835,90	835,90	835,90
Dollaro canadese	857,70	857,70	860 —	857,70	857,60	857,68	858,10	857,70	857,70	857,70
Franco svizzero	335,60	335,60	336,50	335,60	335,60	335,56	335,36	335,60	335,60	335,60
Corona danese	135,31	135,31	135,50	135,31	135,35	135,30	135,30	135,31	135,31	135,30
Corona norvegese	149,42	149,42	149,50	149,42	149,40	149,40	149,39	149,42	149,42	149,40
Corona svedese	186,80	186,80	187 —	186,80	186,80	186,78	186,86	186,80	186,80	186,80
Fiorino olandese	305,71	305,71	306 —	305,71	305,65	305,70	305,65	305,71	305,71	305,70
Franco belga	21,008	21,008	20,95	21,008	21 —	21 —	21,0250	21,008	21,008	21 —
Franco francese	170,02	170,02	169,95	170,02	170,15	170 —	170,20	170,02	170,02	170 —
Lira sterlina	1490 —	1490 —	1492 —	1490 —	1489,20	1490 —	1490 —	1489 —	1490 —	1490 —
Marco germanico	324,31	324,31	323,50	324,31	324,30	324,30	324,45	324,31	324,31	324,30
Scellino austriaco	45,65	45,65	45,80	45,65	45,67	45,63	45,69	45,65	45,65	45,65
Escudo portoghese	26,68	26,68	26,83	26,68	26,64	26,65	26,65	26,68	26,68	26,70
Peseta spagnola	12,29	12,29	12,33	12,29	12,28	12,28	12,2850	12,29	12,29	12,30
Yen giapponese	2,847	2,847	2,90	2,847	2,84	2,83	2,8525	2,847	2,847	2,85

Media dei titoli del 21 luglio 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	91,550
Redimibile 3,50 % 1934	99,500
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,300
» 5 % (Ricostruzione)	86,300
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,750
» 5 % (Città di Trieste)	89,200
» 5 % (Beni esteri)	88,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,575
» 5,50 % » » 1968-83	76,775
» 5,50 % » » 1969-84	79,025
» 6 % » » 1970-85	80,600
» 6 % » » 1971-86	78,900
» 6 % » » 1972-87	79,525
» 9 % » » 1975-90	88,775
» 9 % » » 1976-91	85,40

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,300
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,700
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,950
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,225
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	79,575
» poliennali 7 % 1978	80,900
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	91,825
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	91,300
» » 9 % 1980	91,200

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 luglio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836 —
Dollaro canadese	857,90
Franco svizzero	335,48
Corona danese	135,305
Corona norvegese	149,405
Corona svedese	186,83
Fiorino olandese	305,68
Franco belga	21,016
Franco francese	170,11
Lira sterlina	1490 —
Marco germanico	324,38
Scellino austriaco	45,67
Escudo portoghese	26,665
Peseta spagnola	12,287
Yen giapponese	2,85

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;
Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 25 novembre 1971, registro n. 12 Lavoro, foglio n. 37, concernente le nuove piante organiche del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto ministeriale 9 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1975, registro n. 1, foglio n. 174, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame dei concorsi di ammissione per il personale della carriera direttiva dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro in data 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6, foglio n. 178, con il quale è stata concessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con riferimento all'anno 1975, l'autorizzazione di cui all'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Ritenuto di dover bandire un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a consigliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, per far fronte alle esigenze di funzionamento degli uffici aventi sede in Lombardia;
Considerato che nella determinazione dei posti da mettere a concorso è stato tenuto conto di quelli riservati ai passaggi di carriera, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.
Posti messi a concorso e requisiti per l'ammissione

E' indetto un concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione, da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Ai sensi dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, un sesto dei posti messi a concorso col presente decreto è riservato agli impiegati dei ruoli della carriera di concetto di questa amministrazione con qualifica di segretario capo o equiparata, nonchè di segretario principale o equiparata con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, o a prescindere da tale anzianità se in possesso del prescritto diploma di laurea.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

1) possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, in scienze politiche o in economia e commercio, con esclusione di altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;
2) età non inferiore agli anni 18 (compiuti) e non superiore ai 32, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni;
3) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
4) godimento dei diritti politici, o non essere incorsi, per gli aspiranti che non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscono il possesso;
5) buona condotta;
6) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego;
7) assolvimento degli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione o siano da esso decaduti per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso rivestano la qualifica di impiegato civile dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti o la qualifica di operaio di ruolo delle amministrazioni dello Stato;

b) dei candidati che, già sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aereonautica, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) dei candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aereonautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti.

Art. 2.
Presentazione delle domande

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 Roma, redatte su carta da bollo da L. 700, secondo lo schema allegato al presente decreto, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate o dovranno pervenire al predetto indirizzo entro il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);
b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del predetto limite);
c) il domicilio (con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale);
d) il possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
e) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
f) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
g) il possesso del prescritto diploma di laurea con l'indicazione dell'università e della data in cui il diploma stesso è stato conseguito;
h) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
i) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (gli aspiranti che non abbiano mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione, dovranno esplicitamente dichiararlo nella domanda);
l) se intendono effettuare la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) e quale, nel colloquio;

m) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione nell'ambito della circoscrizione per la quale concorrono;

n) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma, che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero dal funzionario competente a riceverla.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione si riserva di accertare, prima della formazione della graduatoria definitiva, l'autenticazione della firma nonchè le dichiarazioni del candidato circa il possesso dei requisiti soggettivi di cui al precedente art. 1.

Art. 3.
Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale sarà composta ai sensi dell'art. 3, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 4.
Prove di esame

Gli esami consisteranno in due prove scritte e un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) diritto amministrativo e/o costituzionale.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo.

Il colloquio verterà oltre che sulle materie predette, su quelle appresso indicate:

a) diritto privato e diritto processuale civile;

b) elementi di diritto penale e diritto processuale penale;

c) economia politica;

d) scienza delle finanze;

e) diritto internazionale pubblico e privato, con particolare riferimento all'ordinamento comunitario;

f) nozioni di contabilità di stato;

g) statistica metodologica;

h) prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco).

Le prove scritte del concorso di cui al precedente art. 1 *avranno luogo, con inizio alle ore* 8, *nei giorni* 28 *e* 29 *ottobre* 1976, *in Milano, presso l'Università cattolica S. Cuore - Aula Olgiati - Via S. Agnese, salva la facoltà di istituire altre sedi in relazione al numero degli aspiranti.*

I candidati che abbiano presentato la domanda e ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, sono tenuti a presentarsi, muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: libretto ferroviario, carta d'identità, tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente automobilistica, senza alcun preavviso, nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, per sostenere le prove predette.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà fatto ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerlo.

Art. 5.
Esito delle prove di esame

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio viene data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga in esso la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nel colloquio.

Alla votazione predetta sarà, inoltre aggiunto un decimo del punteggio ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera, nel cui colloquio di esame il candidato abbia riportato la votazione di almeno sei decimi.

Art. 6.
Titoli di precedenza e di preferenza nella nomina

I candidati che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere titoli di precedenza o di preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, dovranno far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, attestanti il possesso dei titoli predetti.

Tali titoli sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purchè possano essere documentati entro il termine di giorni trenta indicato al comma precedente.

I titoli si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 7.
Graduatoria

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 5.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dello art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà approvata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

Nella formazione della graduatoria dei vincitori si terrà conto, sino al limite massimo della metà dei posti messi a concorso, delle riserve di posti previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di cittadini.

La graduatoria dei vincitori del concorso e degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 8.
Presentazione dei documenti

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - 00100 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'apposito avviso, i seguenti documenti:

1) diploma originale del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso di cui al presente decreto.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito presentare, in sua vece, il certificato, in carta legale, contenente la dichiarazione che esso sostituisce, a tutti gli effetti, il diploma. In tal caso il certificato sostitutivo deve essere integrato da una dichiarazione della competente autorità scolastica attestante che il diploma originale non è stato ancora rilasciato.

In luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, potrà essere presentata copia autentica di uno dei detti documenti, in bollo da L. 700, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè

da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco;

2) estratto dell'atto di nascita, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita dei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzato dal Ministro per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici sulla elevazione del limite massimo di età, di cui all'art. 1, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per ottenere i benefici di precedenza o di preferenza nella nomina ai sensi del precedente art. 6;

3) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e lo era anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

4) certificato, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici e che era in possesso di tale requisito anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per il territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

6) certificato medico, in carta da bollo da L. 700, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione, con la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso all'impiego e il normale e regolare rendimento di lavoro.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio, invalidi civili e mutilati e invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. Non è valida la presentazione, in luogo di detti documenti, del foglio di congedo.

Gli impiegati dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti delle carriere civili delle amministrazioni dello Stato possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo e la copia dello stato matricolare, in bollo da L. 700, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere del Ministero del lavoro.

I concorrenti che si trovino alle armi per il servizio di leva o in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, possono limitarsi a produrre, nel termine di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti, redatti su carta legale:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro qualità e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5) e 6) nonchè quelli di cui ai punti *c*) e *d*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata al primo comma del presente articolo.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio, a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera l'estratto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare ad altri concorsi indetti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale o da altri ministeri.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici e ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno per tali documenti indicare l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi suddetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

I documenti si considereranno prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 9.

Nomina dei vincitori

I vincitori del concorso, che avranno presentato in tempo utile i documenti di cui al precedente articolo e nei confronti dei quali sarà accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, saranno assunti in prova e destinati presso uno degli uffici del lavoro e della massima occupazione aventi sede nella circoscrizione per la quale hanno concorso e, dopo un periodo non inferiore a sei mesi, conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere. Gli stessi non potranno essere trasferiti nè distaccati presso uffici aventi sede in circoscrizioni diverse prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso sarà liquidata una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso spetta, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale, parametro 190, di cui alla tabella unica degli stipendi allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, nella misura annua lorda di L. 1.396.500 e l'indennità integrativa speciale mensile di L. 69.872, oltre agli altri emolumenti previsti dalle vigenti disposizioni.

Agli aventi diritto verranno corrisposte le quote aggiuntive di famiglia per le persone a carico.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, l'amministrazione ha la facoltà di procedere, nel termine di due anni dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine di candidati idonei, secondo l'ordine della graduatoria stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 marzo 1976

Il Ministro: TOROS

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1976
Registro n. 7 Lavoro, foglio n. 21

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigere in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Via Flavia n. 6 - 00100 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome in stampatello) . . . . nato a . . . . (provincia . . . . .) il giorno . . . . . . domiciliato in . . . . . c.a.p. n. . . . (provincia . . . .) via . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso circoscrizionale pubblico, per esami, a cinque posti di consigliere in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva degli uffici del lavoro e della massima occupazione da destinare agli uffici aventi sede in Lombardia.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età, di anni 32, perchè . .(1).

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) è cittadino italiano;

b) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .(2);

c) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali pendenti a proprio carico (3);

d) è in possesso del diploma di laurea in . . . conseguito presso . . in data . .;

e) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .(4);

f) non ha mai prestato servizio presso amministrazioni statali ovvero, presta servizio presso l'amministrazione . . . . . con la qualifica di . . dal . . ovvero, ha prestato servizio presso l'amministrazione . . con la qualifica di . . . dal . . . al . . (precisare la causa di risoluzione del rapporto di impiego o di lavoro);

g) chiede di sostenere (nel caso affermativo), al colloquio, la prova facoltativa di lingua straniera (inglese, francese, tedesco) (indicare quale) .,

h) si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ad uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione nell'ambito della circoscrizione.

Il sottoscritto chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo (indicare il numero di codice di avviamento postale) .

Data, ...

Firma . . . .

Visto per l'autenticità della firma . . . (5).

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che pur avendo superato, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, il 32° anno di età, siano in possesso di uno o più requisiti che ai sensi delle vigenti disposizioni danno titolo alla elevazione del predetto limite di età. Il candidato deve indicare con esattezza tali requisiti.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario, indicare le condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data della sentenza e l'autorità giudiziaria che l'ha emessa, oppure i procedimenti penali pendenti a proprio carico e l'autorità giudiziaria presso cui si trovano.

(4) Indicare a seconda dei casi: «ha prestato servizio militare»; «è attualmente in servizio militare presso il . . .»; «non ha prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del consiglio di leva»; ovvero «perchè, pur dichiarato abile arruolato, gode del congedo o di rinvio in qualità di . . .»; ovvero «perchè riformato» o «rivedibile».

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la domanda. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

(8206)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a trentacinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 8 novembre 1975, in corso di registrazione alla Corte dei conti, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, a trentacinque posti di assistente tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto superiore di sanità, riservato ai dipendenti dell'Istituto medesimo in possesso dei prescritti requisiti;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso sopra menzionato;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, concernente le modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e l'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Vista la proposta del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, formulata con deliberazione n. 1/*D*, allegata al verbale n. 10 del 26 marzo 1975;

Vista la lista di cui all'art. 28, terzo comma, della citata legge n. 519, approvata dal comitato scientifico dell'Istituto superiore di sanità nella seduta del 7 giugno 1974;

Viste le designazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione con nota del 9 luglio 1975, prot. n. 7969;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso di cui alle premesse e composta come segue:

PRESIDENTE:

Ravaioli prof. Leonida, direttore del laboratorio di veterinaria dell'Istituto superiore di sanità.

MEMBRI EFFETTIVI:

a) *Per i laboratori di biologia, microbiologia, parassitologia, veterinaria*:

Lanza prof. Benedetto, docente di biologia generale presso l'Università di Firenze;

Villa dott. Lorenzo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Carpi De Resmini prof. Amilcare, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto;

Paesani Imelda, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Portelli Amici prof.ssa Vittoria Pia, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico «Plinio Seniore» di Roma.

b) *Per i laboratori di chimica, chimica biologica, chimica terapeutica*:

Ricceri prof. Giuseppe, docente di chimica biologica presso l'Università di Catania;

Casinovi prof. Carlo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Cerquiglini Monteriolo prof.ssa Susana Albina, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dello Istituto predetto;

Boccacci prof. Mario, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Portelli Amici prof.ssa Vittoria Pia, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Plinio Seniore » di Roma.

c) *Per i laboratori di elettronica, fisica, ingegneria sanitaria*:

Olivo prof. Romano, docente di igiene presso l'Università di Modena;

Nicoli ing. Marcello, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Barca Campos Venuti prof.ssa Gloria, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto;

Piccioni Gabriella, assistente tecnico capo nel ruolo della carriera di concetto degli assistenti tecnici dell'Istituto predetto;

Portelli Amici prof.ssa Vittoria Pia, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Plinio Seniore » di Roma.

MEMBRI SUPPLENTI:

a) *Per i laboratori di biologia, microbiologia, parassitologia, veterinaria* (in ordine di sorteggio):

professori Danilo Mainardi (Università di Parma), Anna Maria Stagni (Università di Bologna), Pietro Dessi (Università di Bologna), Antonietta Orrù (Università di Napoli), Gaetano Di Maggio (Università di Catania), Filippo Rossi (Università di Trieste), Paolo Buffa (Università di Modena), Francantonio Bertè (Università di Pavia), Giuseppe Solarino (Università di Bari), Mariano Ferrari (Università di Padova), Giuseppe Cognetti (Università di Modena), Antonio Pecile (Università di Milano), Guido Giacomi Tedeschi (Università di Camerino), Paolo Crepas (Università di Bologna), Antonio Fesce (Università di Milano), Renzo Nobili (Università di Pisa), Leonida Santamaria (Università di Pavia), Antonio Crema (Università di Pavia), Luigi Massimino Sena (Università di Torino), rispettivamente docenti di: biologia generale, biologia generale, farmacologia, fisiologia generale, farmacologia, patologia generale, patologia generale, farmacologia, patologia generale, farmacologia, zoologia, farmacologia, fisiologia generale, fisiologia generale, microbiologia ed immunologia, zoologia, patologia generale, farmacologia, patologia generale;

Bignami prof. Giorgio, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Carta dott. Salvatore, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto;

Grillenzoni prof.ssa Enrica, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Morgagni » di Roma;

Lanciotti Lopez prof.ssa Carla, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Azzarita » di Roma.

b) *Per i laboratori di chimica, chimica biologica, chimica terapeutica* (in ordine di sorteggio):

professori Ennio Campi (Università di Torino), Piero Luigi Ipata (Università di Perugia), Giorgio De Angelis (Università di Roma), Raffaele Giuliano (Università di Roma), Adriano Castelli (Università cattolica di Milano), Oreste Schettino (Università di Napoli), Liberato Ciavatta (Università di Napoli), Vittorio Zambotti (Università di Milano), Giovanni Semerano (Università di Bologna), Giorgio Peyronel (Università di Modena), Fausto Calderazzo (Università di Pisa), Giovanni Moruzzi (Università di Bologna), Alberto Ripamonti (Università di Bologna), Adriano Sacco (Università di Bari), Ferdinando Palmieri (Università di Bari), Carlo Ricci (Università di Siena), Gaetano Sarzana (Università di Palermo), Francesco De Lorenzo (Università di Napoli), Silvano Rossi (Università di Urbino), rispettivamente docenti di: chimica analitica, chimica biologica, chimica analitica, chimica farmaceutica e tossicologica, chimica biologica, chimica bromatologica, chimica analitica, chimica biologica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica biologica, chimica generale ed inorganica, chimica generale ed inorganica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica biologica, chimica farmaceutica e tossicologica;

Sampaolo prof. Angelo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Pepe dott.ssa Adriana, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto;

Grillenzoni prof.ssa Enrica, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Morgagni » di Roma;

Lanciotti Lopez prof.ssa Carla, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Azzarita » di Roma.

c) *Per i laboratori di elettronica, fisica, ingegneria sanitaria* (in ordine di sorteggio):

professori Vito Antonio Monaco (Università di Bologna), Bachesio Scarpa (Università di Cagliari), Piera Crovari Cuneo (Università di Genova), Eugenio De Fraia Frangipane (Politecnico di Milano), Ignazio Ciccarello (Università di Palermo), Vittorio Monaci (Università di Parma), Maria Beatrice Palma Vitorelli (Università di Palermo), Maurizio Brunori (Università di Camerino), Ruggero Querzoli (Università di Firenze), Bruno Ferretti (Università di Bologna), Luigi Giulotto (Università di Pavia), Renato Santangelo (Università di Modena), Giovanni Battista Gerace (Università di Pisa), Lorenzo Cioglia (Università di Cagliari), Marcello Ceccarelli (Università di Bologna), Augusto Cavallari Murat (Politecnico di Torino), Augusta Manfredini (Università di Messina), Lucio Mezzetti (Università di Padova), Giancarlo De Riu (Università di Napoli), rispettivamente docenti di: elettronica applicata, igiene, igiene, ingegneria sanitaria, struttura della materia, igiene, fisica generale, biologia molecolare, fisica generale, fisica teorica, fisica generale, fisica generale, sistemi per l'elaborazione dell'informazione, igiene, fisica generale, architettura tecnica, fisica generale, fisica generale, igiene;

Daniele Sargentini dott.ssa Aurelia, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto superiore di sanità;

Salvadori prof. Paolo, primo ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori dell'Istituto predetto;

Grillenzoni prof.ssa Enrica, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Morgagni » di Roma;

Lanciotti Lopez prof.ssa Carla, docente di lingua e letteratura inglese presso il liceo scientifico « Azzarita » di Roma.

SEGRETARIO:

Errante dott. Roberto, direttore di sezione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi amministrativi e del personale dello Istituto superiore di sanità.

Ai componenti la commissione, ove competa, verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031.

La spesa relativa, che si presume di L. 150.000, graverà sul cap. 4352 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1976, Ministero della sanità - Istituto superiore di sanità.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 giugno 1976
Registro n. 4 Sanità, foglio n. 61

(8239)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 30 dicembre 1975, riguardante il concorso, per esami, a nove posti di gestore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei contabili della Marina, pubblicato a pag. 5541 della *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 16 luglio 1976, all'allegato 1, dove é riprodotto lo schema esemplificativo della domanda, al primo comma, dove è scritto: « ... a *dodici* posti di gestore », leggasi: « ... a *nove* posti di gestore ».

(8598)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEGLI ANGELI » DI PORDENONE

Concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(8567)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a un posto di assistente del centro oncologico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del centro oncologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali dell'ente in Pordenone.

(8702)

OSPEDALE DI MONTEGIORGIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica;

un posto di aiuto di laboratorio d'analisi chimico-cliniche e microbiologia;

un posto di aiuto di pronto soccorso ed accettazione sanitaria;

un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(8612)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1976, n. **22.**

Provvidenze a favore delle associazioni di enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **49** *del* 28 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di autonomia locale, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi alle associazioni di enti locali, anche nel caso in cui i relativi statuti prevedano la possibilità di adesione alle associazioni medesime di singoli amministratori e cittadini, per fronteggiare le spese di funzionamento che dette associazioni devono sostenere per lo svolgimento della loro attività e per l'attuazione degli scopi previsti nei rispettivi statuti.

Art. 2.

Le associazioni di cui al precedente articolo, per ottenere i contributi, sono tenute a presentare, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'assessorato degli enti locali, insieme alla domanda, copia dello statuto, il programma ed il preventivo annuo di spesa.

Art. 3.

La giunta regionale, su proposta dell'assessore agli enti locali, provvede alla ripartizione dei contributi in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio.

Art. 4.

I beneficiari di cui alla presente legge dovranno presentare entro i tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione sull'attività svolta in riferimento al programma ed al preventivo precedentemente presentati.

La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti o l'irregolarità della stessa potranno comportare anche la revoca da parte dell'amministrazione regionale dei contributi concessi.

Art. 5.

Per l'esercizio finanziario 1976 la domanda di contributi di cui al precedente art. 2 deve essere presentata, corredata dei prescritti documenti, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 160 milioni, di cui lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, al titolo I - sezione I - rubrica n. 4 - categoria IV, è istituito il cap. 454 con la denominazione: « Provvidenze a favore delle associazioni di enti locali » e con lo stanziamento complessivo di lire 160 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

All'onere complessivo di lire 160 milioni si fa fronte mediante prelevamento di 40 milioni dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 (rubrica n. 4 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) e di lire 120 milioni mediante storno dal cap. 452 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 giugno 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1976, n. 23.

Modifiche alle norme finanziarie delle leggi regionali numeri 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del 26 aprile 1976 al fine del loro coordinamento con il piano finanziario 1976-79 ed il bilancio di previsione 1976.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 5, viene sostituito dal seguente:

« Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 195 milioni, di cui lire 85 milioni per l'esercizio finanziario 1976, e precisamente:

a) lire 40 milioni, per il periodo 1976-79, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'art. 1;

b) lire 75 milioni per il periodo 1976-79, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'art. 2;

c) lire 80 milioni per il periodo 1976-79, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono istituiti, al titolo I - sezione II - rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - e nelle categorie sottospecificate, i capitoli 603, 604 e 632 con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

Categoria III

Cap. 603. — Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale, con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

Cap. 604. — Spese per lo svolgimento di iniziative atte a favorire il restauro ed il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale, con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

Categoria IV

Cap. 632. — Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l'indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino, con lo stanziamento complessivo di lire 80 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

All'onere complessivo di lire 195 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale istituito al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 6, viene sostituito dal seguente:

« Per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 23 aprile 1969, n. 5, come modificato con l'art. 4 della legge regionale 29 marzo 1973, n. 22, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.050 milioni, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1976 ».

L'art. 4 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 6, viene sostituito dal seguente:

« La spesa complessiva di lire 1.050 milioni fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79, di cui lire 150 milioni per l'esercizio finanziario 1976 ».

All'onere di cui al precedente comma si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 2 - Trasporti e traffici - dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

L'art. 5 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 6, viene sostituito dal seguente:

« Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia di cui all'art. 2 della presente legge faranno carico al capitolo 5041 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, che presenta sufficiente disponibilità, o ai corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi ».

Art. 3.

L'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, viene sostituito dal seguente:

« L'amministrazione regionale è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, a concedere sovvenzioni straordinarie a favore dei sottoelencati enti, al fine di sostenere il potenziamento delle strutture e lo sviluppo delle attività istituzionali, educative, sanitarie ed assistenziali:

a) istituto per i ciechi "Rittmeyer" di Trieste, nella misura massima complessiva di lire 500 milioni, di cui lire 125 milioni per l'esercizio 1976;

b) associazione "La nostra famiglia" - centro civico di S. Vito al Tagliamento, nella misura massima complessiva di lire 60 milioni, di cui lire 15 milioni per l'esercizio 1976;

c) istituto provinciale per sordomuti e sordastri di Gorizia, nella misura massima complessiva di lire 40 milioni, di cui lire 10 milioni per l'esercizio 1976.

Alla copertura delle spese di funzionamento gli enti beneficiari potranno utilizzare un'aliquota non superiore al 40 per cento della sovvenzione straordinaria ».

L'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 7, viene sostituito dal seguente:

« Per effetto di quanto disposto dall'art. 1 della presente legge, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono istituiti al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV - i capitoli 785, 786 e 787 con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

Cap. 785. — Sovvenzione straordinaria all'istituto per ciechi "Rittmeyer" di Trieste, con lo stanziamento complessivo di lire 500 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 125 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

Cap. 786. — Sovvenzione straordinaria all'associazione "La nostra famiglia" - centro di S. Vito al Tagliamento, con lo stanziamento complessivo di lire 60 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 15 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

Cap. 787. — Sovvenzione straordinaria all'istituto provinciale per sordomuti e sordastri di Gorizia, con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 10 milioni per l'esercizio finanziario 1976 ».

All'onere complessivo di lire 600 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 ed al bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 8, partita n. 4, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 4.

L'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 9, viene sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 180 milioni, di cui lire 90 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, al titolo I - sezione II - rubrica n. 8 - categoria IV, è istituito il cap. 788 con la denominazione: "Contributo straordinario al comune di Udine per l'allestimento della mostra di pittura de-

dicata a Sebastiano Ricci e per l'organizzazione delle opportune manifestazioni collaterali connesse alla mostra stessa" e con lo stanziamento complessivo di lire 180 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 90 milioni per l'esercizio finanziario 1976 ».

All'onere complessivo di lire 180 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 8, partita n. 3, dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 5.

All'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, il terzo e quarto comma vengono sostituiti dai seguenti:

« L'onere di lire 600 milioni corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 150 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976, fa carico al cap. 6251 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e, rispettivamente, del bilancio per l'esercizio 1976.

Alla conseguente maggiore spesa si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 5, partita n. 3, dello elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) ».

Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi successivi faranno carico ai corrispondenti capitoli per gli esercizi medesimi.

Art. 6.

All'art. 1 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 8, il secondo comma viene sostituito dal seguente:

« L'onere di lire 300 milioni fa carico al cap. 6264 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 ».

L'art. 2 della legge regionae 26 aprile 1976, n. 8, viene sostituito dal seguente:

« Per le finalità previste dalla legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 1.520 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

L'onere complessivo di lire 1.520 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976, fa carico al cap. 6162 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 ».

L'art. 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 8, viene sostituito con il seguente:

« All'onere complessivo di lire 1.820 milioni, previsto dalla presente legge, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 5, partita n. 4, lettera *b*), dell'elenco n. 5 allegato al piano ed al bilancio medesimi) ».

Art. 7.

L'art. 2 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 11, viene sostituito dal seguente:

« Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al titolo I - sezione V - rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - categoria IV - è istituito il cap. 1751 con la denominazione: "Concorso nelle spese di gestione e di funzionamento, nonchè di produzione dell'attività scientifica del comitato di iniziativa per la cooperazione tra le regioni dell'arco alpino" e con lo stanziamento di lire 24 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1979 di cui lire 6 milioni per l'esercizio 1976 ».

All'onere di lire 24 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per lo esercizio 1976 (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - Beni ambientali e culturali - partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione le Bollettino ufficiale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 giugno 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1976, n. 24.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificata con legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, concernente la disciplina dei trasporti nel Friuli-Venezia Giulia e provvidenze regionali per l'incremento dei servizi relativi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Al consorzio del bacino di traffico possono partecipare le province ed anche altri enti pubblici secondo le leggi alle quali gli enti medesimi sono soggetti ».

Art. 2.

Il quinto ed il sesto comma dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, sono sostituiti dai seguenti:

« Se al consorzio del bacino di traffico partecipa la provincia, il numero dei rappresentanti ad essa assegnati è di 5 o 10 a seconda che il numero degli abitanti del territorio provinciale facente parte del consorzio medesimo sia inferiore o superiore a 200.000.

L'elezione dei rappresentanti delle province avviene con le modalità previste dal terzo comma per i rappresentanti dei comuni.

Ai rappresentanti della provincia è attribuito nell'assemblea consorziale un numero di voti pari al 20% degli abitanti nel territorio provinciale facente parte del consorzio del bacino di traffico diviso per il numero complessivo dei rappresentanti medesimi.

Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, la popolazione di ciascun comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento ufficiale.

Per gli altri enti pubblici eventualmente partecipanti al consorzio, la rappresentanza spetta al presidente o ad un suo delegato; ad esso è attribuito un numero di voti pari a quello minimo attribuito fra i rappresentanti dei comuni del consorzio ».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 12 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio direttivo è composto dal presidente del consorzio, che ne ha la presidenza, dal vicepresidente e da tre a nove membri eletti dall'assemblea generale. L'elezione di questi ultimi ha luogo, per scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza relativa dei voti validamente espressi ».

Art. 4.

L'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, è sostituito dal seguente:

« Lo statuto è deliberato dall'assemblea generale a maggioranza assoluta dei componenti della stessa ed è approvato, salvo quanto previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 giugno 1965, n. 960, con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa. Allo stesso modo sono deliberate ed approvate le modificazioni dello statuto ».

Art. 5.

Al primo comma dell'art. 27 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificato dall'art. 2 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, sono aggiunti i seguenti numeri:

« 13) un rappresentante della Direzione generale programmazione organizzazione e coordinamento del Ministero dei trasporti;

14) un rappresentante della Direzione compartimentale di Trieste del Ministero delle poste e telecomunicazioni ».

Art. 6.

Al primo comma, lettera *a*), dell'art. 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, siccome modificato dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, sono soppresse le seguenti parole: « effettivamente sostenute e ».

Art. 7.

Dopo il primo comma dell'art. 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

« I contributi del presente articolo saranno erogati secondo le modalità indicate nel relativo decreto di concessione ».

Art. 8.

Per le finalità di cui alla lettera *b*) dell'art. 34 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, modificato dall'art. 4 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976, è istituito, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 2 - Trasporti e traffici - categoria XI, il cap. 5507 con la denominazione: « Contributi a favore dei consorzi di bacino per la gestione dei servizi di linea mediante aziende pubbliche, sulla spesa necessaria per il rilevamento di linee o per l'acquisto di impianti, attrezzature e materiale rotabile, nonchè per il potenziamento dei servizi » e con lo stanziamento complessivo di lire 2.000 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 1.500 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Art. 9.

Dopo il primo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, siccome modificato dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

« Per gli esercizi finanziari 1976 e 1977, detto limite è elevato fino a lire 400 per autobus/km di percorrenze effettuate nelle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976, di cui all'art. 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 ».

Art. 10.

Dopo l'undicesimo comma dell'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, siccome modificato dall'art. 5 della legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è aggiunto il seguente comma:

« Per l'istituzione e lo svolgimento di collegamenti con autolinee di emergenza per il trasporto di lavoratori, studenti ed in genere di cittadini dei comuni disastrati dagli eventi sismici del maggio 1976, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali o ai consorzi dei bacini di traffico interessati, speciali sovvenzioni, nei limiti delle somme stanziate per gli interventi di cui al presente articolo, fino all'impegno massimo di lire 200 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976-77 ».

Art. 11.

Per le finalità di cui all'art. 39 della legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, come modificato ed integrato con legge regionale 23 gennaio 1975, n. 9, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, l'ulteriore spesa complessiva di lire 8.000 milioni, di cui lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Detta spesa di lire 8.000 milioni fa carico al cap. 1155 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale 1976-79 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, il cui stanziamento viene elevato, per il piano 1976-79, a lire 24.500 milioni, di cui lire 6.000 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 12.

All'onere complessivo di lire 10.000 milioni di cui ai precedenti articoli 8 e 11 si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per l'esercizio 1976 (rubrica n. 2 - presidenza della giunta regionale - Trasporti e traffici - partita n. 1 - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

Art. 13.

In relazione al disposto di cui all'art. 6 della presente legge, la denominazione del cap. 1154 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976, viene così modificata: « Contributi a favore dei consorzi di bacino sulle spese ritenute ammissibili, per la loro costituzione e funzionamento (art. 34, lettera *a*), legge regionale 6 settembre 1974, n. 47, e successive modificazioni) ».

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 giugno 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 22 giugno 1976, n. 25.

Rifinanziamento della legge regionale 27 maggio 1974, n. 24, concernente integrazione di contributi regionali già concessi per opere pubbliche, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali nonchè per maggiori costi di progetto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 27 maggio 1974, n. 24, è autorizzata, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, ad integrazione dei contributi *una tantum*, la spesa complessiva di lire 850 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, è istituito, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria XI, il cap. 5811 con la denominazione: « Integrazione di contributi *una tantum* già concessi ai sensi delle leggi regionali 22 agosto 1966, n. 23, 27 maggio 1970, n. 16, 16 agosto 1971, n. 36 e 28 febbraio 1973, n. 15, al fine di sopperire alle spese per revisione di prezzi contrattuali, nonchè per maggiori costi di progetto » e con lo stanziamento di lire 850 milioni per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1976.

All'onere di lire 850 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-79 e del bilancio per lo esercizio 1976 (rubrica n. 9, partita n. 6, dell'elenco n. 5 allegati al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 22 giugno 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1976, n. 26.

Integrazione per l'esercizio finanziario 1976 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, riguardante gli interventi straordinari e provvidenze a favore dei comuni e delle province in attuazione dell'art. 54 dello statuto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel testo della legge regionale 3 giugno 1975, n. 27, dopo l'art. 16, è inserito il seguente:

« Art. 16-*bis*. — Le somme assegnate in conto dell'esercizio finanziario 1976 agli enti locali territoriali in esecuzione della presente legge potranno essere utilizzate, oltre che per le finalità indicate nei precedenti capi III e V, ed in deroga alle misure percentuali ivi stabilite, per qualsiasi ulteriore finalità, prevista da leggi statali o regionali, conseguente in via diretta o indiretta agli eventi tellurici del maggio 1976 anche in aggiunta ad altre provvidenze aventi identica o analoga finalità ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 giugno 1976

COMELLI

LEGGE REGIONALE 28 giugno 1976, n. 27.

Utilizzazione dei fondi di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, per l'esecuzione ed il completamento di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 28 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per le finalità di cui all'art. 15 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 2.137 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria IX, il cap. 5772 con la denominazione: « Spese per gli interventi di cui all'art. 15 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492 » e con lo stanziamento di lire 2.137 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 2.

Per le finalità di cui all'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 2.137 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio finanziario 1976, è istituito, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria IX, il cap. 5773 con la denominazione: « Spese per gli interventi di cui all'art. 16 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492 » e con lo stanziamento di lire 2.137 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 3.

Per le finalità di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 800 milioni.

A tale scopo nello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi dal 1976 al 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito, al titolo II - sezione IV - rubrica n. 9 - categoria IX, il cap. 5774 con la denominazione: « Spese per gli interventi di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge 16 ottobre 1975, n. 492 » e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1976.

Art. 4.

All'onere complessivo di lire 5.074 milioni, autorizzato dalla presente legge, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 7000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per il quadriennio 1976-79 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (rubrica n. 9 partita 4 dell'elenco n. 5 allegati al piano ed al bilancio medesimi).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 28 giugno 1976

COMELLI

(8523)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761940)